

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 118/45/2011

Motivi della decisione

La presente causa nasce per la presentazione, da parte del contribuente Gi. Ca., di ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Varese avverso l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate ha rilevato la mancata

compilazione del quadro IQ - Irap per l'anno di imposta 2003 da parte del Ca., con conseguente accertamento di un'imposta Irap non versata di euro 17.791,16.

Con sentenza emessa il 7.5.09 la Commissione Provinciale di Varese ha accolto il ricorso.

Con l'atto di appello in esame, L'Agenzia delle Entrate ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, con conseguente rigetto del ricorso del contribuente. All'esito dell'odierna pubblica udienza la Commissione ha deciso come da dispositivo, per le ragioni di seguito esposte.

L'appello è fondato.

Va premesso che presupposto dell'Irap è "l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi" (art. 2 d. lgs. N. 446/97).

L'art. 3 del medesimo decreto dice poi che "pertanto sono soggetti all'imposta" una serie di contribuenti, tra cui gli esercenti arti e professioni.

L'uso dell'avverbio "pertanto" comporta che vi sia una sorta di presunzione relativa in merito all'esistenza dell'autonomia organizzativa, da considerarsi presupposto dell'imposizione fiscale.

Spetta quindi al contribuente, qualora egli sia un soggetto esercente una libera professione, l'onere di provare l'assenza di tale autonomia organizzativa, ai fini dell'esclusione dal novero dei soggetti passivi dell'imposta.

Infatti, come ha chiarito la Corte Costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto n. 156101, l'elemento dell'organizzazione non è necessariamente connaturato all'attività di lavoro autonomo, ben potendosi ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o di lavoro altrui.

Venendo al caso in esame, il contribuente, dottore commercialista facente parte di uno studio associato, non ha dimostrato di aver svolto la propria attività professionale senza l'ausilio di personale dipendente e senza l'impiego di beni mobili strumentali di apprezzabile valore.

Né la sua tesi, secondo cui la sua attività consisterebbe essenzialmente nello svolgimento di funzioni di amministratore di società e di componente di collegi sindacali in relazione alle quali non fruirebbe dell'ausilio della struttura organizzativa dello studio associato di cui fa parte, può ritenersi supportata da elementi di riscontro alcuno. Per le ragioni esposte la sentenza impugnata va riformata, con conseguente rigetto del ricorso introduttivo del contribuente e conferma della legittimità dell'avviso di accertamento.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Commissione, definitivamente pronunciando, così provvede: in riforma della sentenza impugnata:

- 1) rigetta il ricorso introduttivo del contribuente e conseguentemente conferma la legittimità dell'avviso di accertamento;
- 2) condanna l'appellato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in complessive euro 600,00 per il primo grado ed euro 800,00 per il secondo.